

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 001582

del 9 APR. 2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 11 del Reg.

Data: 28/03/2019

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2019. -

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno Ventotto (28), del mese di Marzo, alle ore 10,20, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in Sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Rag. Antonio Marino	X		Assegnati n.: 11
Prof. Vincenzo Luciano	X		In Carica n.: 11
Sig. Arturo Stabile	X		Presenti n°: 10
Dott. Pierino Gigliello	X		Assenti n°: 1
Sig.ra Rosanna Marchesano	X		
Sig.ra Elvira Martino	X		
Sig. Gianluca Marino	X		
Sig. Antonio Marino	X		Assenti i Signori:
Avv. Pasquale Brenca		X	- avv. Pasquale Brenca -
Franco Martino	X		
Rosaria Corvino	X		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il rag. Antonio Marino, nella sua qualità di **Sindaco - Presidente** dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola, nominato a scavalco con provvedimento prot. n° 0090532 - del 27/03/2019, dalla ex Agenzia Segretari Comunali di Napoli;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. - Dalla Residenza Comunale, 28/03/2019 IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Finanziaria]	VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. - Dalla Residenza Comunale, 28/03/2019 IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Finanziaria]

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n° 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714, del succitato art. 1, Legge n° 147/2013);

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del Decreto Legge n° 201 - del 06/12/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n° 214 che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. **L'aliquota** di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n° 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base **sino a 0,3 punti percentuali**;

7. **L'aliquota** è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. **L'aliquota** è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 di dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno **2012** gli ammontari previsti dal **Ministero** dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I **terreni** agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

7. I **comuni** possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 917 - del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

7. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali Ni, N8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n° 616.».

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della Legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto Legge 06/03/2014, n° 16, convertito con legge 02/05/2014, n° 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. **L'aliquota** di base della TASI è pari **all'1 per mille**. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il **comune**, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al **10,6 per mille** e ad altre minori **aliquote**, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il **2,5 per mille**. Per lo stesso anno **2014**, nella determinazione delle aliquote **TASI** possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n° **201**, **convertito**, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n° **214**, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta **TASI** equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato Decreto Legge n° **201**, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 06/12/2011, n° **201**, **convertito**, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n° **214**, e successive modificazioni, l'**aliquota massima della TASI**, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676, del presente articolo.»;

VISTO l'art. 1, comma 14, lett. b) della Legge n° **208/2015**, il quale recita:

«Il presupposto impositivo della **TASI** è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n° **201**, **convertito**, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n° **214**, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote **IMU** e **TASI** rientra nelle competenze del **Consiglio Comunale**;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n° **23**;

VISTO il Decreto Legislativo 15/12/1997, n° **446**;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n° **296**, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n° **201**, del 06/12/2011, che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n° **446** - del 1997.»;

VISTA la Legge del 30/12/2018, n° **145** (Legge di Bilancio **2019**);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28/02/2019 al 31/03/2019;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (**IUC**), adottata ai sensi dell'art. 52, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n° **446**, approvato con Deliberazione Consiliare n° 19, in data 29/08/2014;

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267**, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità **tecnica**, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità **contabile**, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il Decreto Legislativo n° **118/2011**;

VISTO anche l'art. 12, della Legge 07 agosto 1990, n° **241**;

VISTO l'esito della votazione palese intervenuta che ha dato il seguente risultato:

Presenti n° **10** - **Votanti** n° **10** - **Astenuti** n° **01** (**CORVINO**) - **Favorevoli** n° **09** (i restanti) - **Contrari** ==;

DELIBERA

1)- **DI FISSARE** per l'anno **2019**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione

dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n° 23 e dall'art. 13, del Decreto Legge n° 201 - del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote (per mille)
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10.60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A1-A8-A9).....	6,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come da Regolamento Comunale)	-----
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (già pensionati A.I.R.E.) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (come da Regolamento Comunale)	-----
5	Aree fabbricabili.....	10.60

2)- DI DETERMINARE per l'anno 2019 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d imposta (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.....	2 0 0, 0 0
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come da Regolamento Comunale)	--- --- -
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (già pensionati A.I.R.E.) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (come da Regolamento Comunale).....	--- --- -

3)- DI FISSARE per l'anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e s.s. della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote (per mille)
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	- - - -
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	2 5 0
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	- - -

4)- DI DARE ATTO dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della Legge n° 147/2013, come da prospetti che seguono:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU (per mille)	Aliquota TASI (per mille)	Totale (per mille)	Massima (per mille)
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le Categorie di immobili oggetto di non imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60	-----	10,60	10.60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze A1-A8-A9	6,00	2.50	8,50	8.50
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come da Regolamento Comunale)	-----	-----	-----	-----
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini residenti nel territorio dello Stato (già pensionati A.I.R.E.) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (come da Regolamento Comunale)	-----	-----	-----	-----
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	-----	-----	-----	-----
6	Aree fabbricati	10,60	-----	10,60	10,60

5)- **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6)- **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge n° 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 360/1998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

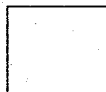
VISTO l'esito della votazione palese intervenuta, che ha dato il seguente risultato: **Presenti n° 10 - Votanti n° 10 - Astenuti n° 01 (CORVINO) - Favorevoli n° 09 (i restanti) - Contrari ===;**

DELIBERA

7)- **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile.

La seduta è sciolta alle ore 12.20 -

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Rag. Antonio Marino



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 9 APR. 2019;

Dalla Residenza Comunale, _____

9 APR. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, _____

9 APR. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Amendola

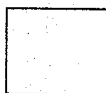
ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione **E' STATA AFFISSA** all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 9 APR. 2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola